

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 859-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE POZZO)

Comunicata alla Presidenza il 28 ottobre 1994

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del quinto Protocollo addizionale
all'Accordo sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa,
fatto a Strasburgo il 18 giugno 1990

presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro di grazia e giustizia
e col Ministro delle finanze

(V. Stampato Camera n. 932)

approvato dalla Camera dei deputati il 14 settembre 1994

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 settembre 1994*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
- della 1ª Commissione permanente	»	4
- della 5ª Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge n. 859 è stato già esaminato, nella scorsa legislatura, dalla III Commissione permanente della Camera dei deputati, che concluse i lavori dando il mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea. Lo scioglimento anticipato delle Camere non consentì poi la conclusione dell'*iter* parlamentare, che è ripreso nell'attuale legislatura, con l'approvazione in data 14 settembre 1994 da parte dell'Assemblea della Camera dei deputati, dopo che ad essa aveva riferito favorevolmente la III Commissione. Le modifiche recate dal Protocollo si sono rese necessarie a seguito della trasformazione, nel 1989, della Commissione europea dei diritti dell'uomo e della Corte europea dei diritti dell'uomo, da organi non permanenti ad organi semipermanenti. Di conseguenza, gli emolumenti che i membri della Corte e della Commissione ricevono da parte del Consiglio d'Europa hanno anch'essi cambiato natura, da rimborso spese esente da imposizioni fiscali a compenso fisso commisurato alla carica e alle effettive presenze, suscettibile quindi di imposizione fiscale nei rispettivi paesi di appartenenza.

Proprio l'eventualità di un differente trattamento tra i membri della Corte e della

Commissione, dovuto all'applicazione di differenti sistemi fiscali nazionali, ha creato i presupposti del Protocollo addizionale in discussione, che, fissando un regime comune di esenzione, mantiene la situazione di parità di trattamento garantita fino al 1989.

Le modifiche apportate dal Protocollo uniformano il trattamento dei membri della Corte e della Commissione europea a quello dei funzionari del Consiglio d'Europa. Infatti l'articolo 18, primo comma, punto *b*) dell'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa (ratificato con legge 27 ottobre 1951, n. 1578) così recita: «I funzionari del Consiglio d'Europa ... sono esenti da tassazione dei salari e delle indennità percepiti dal Consiglio d'Europa». Tale formulazione è stata trasferita nell'articolo 1 del Protocollo in discussione, a favore dei membri della Commissione e della Corte.

L'Atto in ratifica non reca alcun onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

La Commissione esteri, all'unanimità, propone all'Assemblea l'approvazione senza modifiche del disegno di legge.

Pozzo, relatore

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ELLERO)

13 ottobre 1994

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Relatore: ZACCAGNA)

11 ottobre 1994

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il quinto Protocollo addizionale all'Accordo sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, fatto a Strasburgo il 18 giugno 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del Protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.